Regolamento organizzativo della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza

1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed i compiti del Consiglio di fondazione e dei Comitati di cassa.

2. Il Consiglio di fondazione

2.1. Composizione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è composto da almeno sei membri.

Ciascuno dei partner sociali ha diritto ad almeno 3 rappresentanti, da eleggere in seno alla cerchia degli assicurati attivi o dei rappresentanti dei datori di lavoro e che andranno a costituire il Comitato di cassa.

2.2. Elezione e costituzione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione emana un regolamento relativo all'elezione del Consiglio di fondazione e all'uscita dal Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione si autocostituisce. Per la prima metà del mandato esso elegge, tra le sue fila, un rappresentante dei datori di lavoro quale presidente ed un rappresentante dei dipendenti quale vicepresidente. Per la seconda metà, il Consiglio di fondazione elegge un rappresentante dei dipendenti quale presidente ed un rappresentante dei datori di lavoro quale vicepresidente. Esso può eleggere un segretario, il quale non deve essere necessariamente un membro del Consiglio di fondazione.

2.3. Periodo di carica

Il periodo di carica è di quattro anni. I membri del Consiglio di fondazione possono essere rieletti.

2.4. Sedute del Consiglio di fondazione

La seduta ordinaria annua del Consiglio di fondazione ha luogo dopo la revisione dei conteggi annui da parte dell'organo di revisione.

Le sedute straordinarie hanno luogo a seconda della necessità o se sono richieste dalla metà dei membri del Consiglio di fondazione con indicazione delle trattande.

Il presidente o la persona incaricata convoca i membri alle sedute con almeno 10 giorni d'anticipo tramite comunicazione scritta con indicazione delle trattande. Con il benestare di tutti i membri è possibile rinunciare al mantenimento di tali disposizioni procedurali.
Il presidente presiede le sedute. In caso d'impedimento da parte del presidente, la presidenza è detenuta dal vicepresidente.

Un membro del Consiglio di fondazione può – qualora dovesse essere impedito – autorizzare un altro membro del Consiglio di fondazione con o senza direttive a rappresentarlo alla seduta. La delega con le eventuali istruzioni di voto deve essere consegnata al presidente all'inizio della seduta per il protocollo.

I membri sono autorizzati a richiedere alla Fondazione un'indennità adeguata per la partecipazione alle sedute del Consiglio di fondazione.

La Fondatrice delega due rappresentanti stabili senza diritto di voto. Un delegato della Fondazione deve essere sempre presente ai fini della comunicazione di informazioni.

2.5. Deliberazioni

Il Consiglio di fondazione è atto a deliberare, se più della metà dei membri è presente. È considerato presente anche chi partecipa alla seduta tramite telefono, video o altri sistemi di telecomunicazione simili.

Le decisioni che non necessitano espressamente della maggioranza qualificata vengono prese dalla maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente ha parimenti un diritto di voto. In caso di parità di voto egli ha il voto decisivo.

Sono ammesse decisioni per via di circolare. Ogni membro del Consiglio di fondazione può però richiedere che sia convocata una seduta con oggetto la decisione per via di circolare. Se non è richiesta alcuna seduta, per la realizzazione di una deliberazione per via di circolare è necessaria l'unanimità.

Sulle decisioni del Consiglio di fondazione deve essere redatto un protocollo. Le decisioni per via di circolare sono da integrare nel protocollo della seduta successiva.

2.6. Compiti del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione dirige gli affari della Fondazione sulla base della legge, dello Statuto di Fondazione e delle direttive dell'Autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione deve assolvere i compiti seguenti:

a) definire l'organizzazione della Fondazione ed eleggere i membri delle commissioni e dei comitati del Consiglio della Fondazione.
b) rappresentare la Fondazione verso terzi.
c) designare le persone con diritto di firma per la Fondazione ed il tipo di firma.
d) concludere contratti Vita collettiva.
e) inoltrare richiesta di modifica degli Statuti della Fondazione all'Autorità di vigilanza.
f) emanare e modificare i regolamenti sulla base dell'offerta di piani della Fondatrice, a meno che ciò non sia stato espressamente delegato al Comitato di cassa.
g) definire la strategia e la politica di gestione in accordo con la Fondatrice (in particolare in merito a nuovi concetti previdenziali e a modifiche principi d'investimento).
h) controllare la gestione, in particolare
   - verifica delle prestazioni derivanti dai contratti d'assicurazione collettiva
   - ricezione di un conteggio dettagliato e comprensibile sulle partecipazioni alle eccedenze
i) sorvegliare il rispetto degli obblighi legali e regolamentari dei Comitati di cassa, in particolare il controllo dell'amministrazione finanziaria dei mezzi non vincolati dal contratto d'assicurazione collettivo.
j) assicurare l'informazione alle casse di previdenza ai sensi delle disposizioni inerenti la trasparenza.
k) controllare gli interessi dei capitali di previdenza e il tasso di conversione per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia.
l) designare un organo di revisione per la verifica annuale della gestione, della contabilità e dell'investimento dei mezzi non vincolati dal contratto d'assicurazione collettivo.
m) designare un perito riconosciuto per la verifica delle disposizioni regolamentari ed attuariali inerenti alle prestazioni ed al finanziamento.
n) prendere in consegna i rapporti dell'organo di revisione e del perito per la previdenza professionale ed inoltrarli alla Fondatrice.
o) approvare il rendiconto della Fondazione e prendere in consegna gli eventuali rapporti di commissioni e comitati.
p) trasmettere il rapporto annuo all'Autorità di vigilanza.
q) tutelare i diritti e gli obblighi del Comitato di cassa, qualora la Cassa di previdenza non abbia a disposizione un Comitato di cassa o se esso non adempie ai propri impegni.

Il Consiglio di fondazione esercita tutte le competenze che non sono espressamente riservate al Comitato di cassa.

Il Consiglio di fondazione cede la gestione alla Fondatrice. Inoltre può delegare singoli compiti ed autorizzazioni a commissioni speciali, alla Fondatrice o a terze persone. Le delegazioni sono revocabili in ogni momento.

3. Comitati di cassa

3.1. Composizione, elezione

Il Comitato di cassa si compone del medesimo numero di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti. Questo numero è fissato nel regolamento della Cassa di previdenza.

I rappresentanti del datore di lavoro sono designati dal datore di lavoro.

I dipendenti eleggono il (i) loro rappresentante (i) in seno alle persone assicurate. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei voti dati. Il Consiglio di fondazione deve essere informato adeguatamente in merito al risultato dell'elezione.

Il periodo di carica dei membri del Comitato di cassa è di quattro anni. Una rielezione è possibile. La cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro ha per conseguenza l'uscita dal Comitato di cassa. Per il periodo di carica rimanente è da eleggere un sostituto, analogamente al cpv. 3. È fatta salva una nuova nomina del rappresentante dei datori di lavoro da parte del datore di lavoro secondo il cpv. 2.

Il Comitato di cassa elegge di volta in volta un presidente in seno a se stesso per un periodo di carica.

3.2. Sedute, deliberazioni

Le sedute del Comitato di cassa sono convocate secondo necessità o se la metà dei membri lo richiede tramite indicazione delle trattande.

Le sedute sono convocate dal presidente con almeno 10 giorni d'anticipo con l'indicazione delle trattande.
Con il consenso di tutti i membri è possibile rinunciare al mantenimento di tale procedimento.

Il presidente dirige le sedute. In caso d'impedimento del presidente la presidenza è detenuta da un altro membro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il presidente ha egualmente un diritto di voto. In caso di parità di voto egli ha il voto decisivo. Le decisioni possono anche essere prese per via di circolare.

Sulle sedute deve essere redatto un protocollo. Le decisioni per via di circolare sono da integrare nel protocollo della seduta successiva.

3.3. Compiti del Comitato di cassa

Il Comitato di cassa dirige la Cassa di previdenza nel rispetto della legge, dello Statuto di Fondazione, dei regolamenti rilasciati dal Consiglio di fondazione e delle direttive dell'Autorità di vigilanza. Esso deve assolvere i compiti seguenti:

a) rilasciare un regolamento di cassa edecidere in merito ad eventuali cambiamenti;
b) vigilare sui provvedimenti necessari all'esecuzione della previdenza per il personale quali
   - → l'annuncio delle persone da assicurare,
   - → la notifica di partenza delle persone assicurate in caso d'uscita dal servizio,
   - → la notifica dei cambiamenti di salario,
   - → la richiesta di tutti gli atti necessari all'esercizio dei diritti,
   - → l'attuazione di eventuali liquidazioni parziali,
   - → lo scioglimento della Cassa di previdenza ed
   - → ulteriori comunicazioni necessarie all'attuazione della previdenza per il personale;
c) assicurare che i pagamenti necessari siano versati alla Fondazione a tempo debito; in caso di contributi in arretrato informare gli assicurati;
d) ricevere le informazioni relative alla situazione finanziaria della Cassa di previdenza;
e) amministrare i mezzi della Cassa nella misura in cui vengono investiti sotto la propria responsabilità;
f) deliberare in merito all'utilizzo di mezzi liberi della Cassa di previdenza;
g) assolvere all'obbligo d'informazione nei confronti delle persone assicurate, in particolare:
   - → orientare e consigliare le persone assicurate e gli aventi diritto in merito alla organizzazione, alle prestazioni ed alla situazione finanziaria della Cassa di previdenza e
   - → informare annualmente le persone assicurate in merito alla composizione del Consiglio di fondazione;
h) deliberare in merito a cambiamenti del piano di previdenza nell'ambito dei prodotti offerti dalla Fondatrice;
i) assolvere agli ulteriori obblighi legali e regolamentari che gli vengono imposti dalla legge.

4. Attuazione di liquidazioni parziali e totali di Casse di previdenza

I compiti spettanti al Consiglio di fondazione e al Comitato di cassa nel procedimento di liquidazione parziale o totale della Cassa di previdenza sono fissati nel regolamento per la liquidazione parziale e totale delle Casse di previdenza della Fondazione.

5. Responsabilità , obbligo di mantenere il segreto, lealtà nell'amministrazione finanziaria

Tutte le persone incaricate dell'investimento e dell'amministrazione sono tenute a seguire sia le disposizioni legali sulla lealtà nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, sia il codice di comportamento vincolante definito dal Consiglio di fondazione.

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gerenza o del controllo della Fondazione sono responsabili del danno che arrecano alla Fondazione intenzionalmente o per negligenza.

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gerenza o del controllo della Fondazione sono sottoposte all'obbligo di mantenere il segreto in merito alla situazione personale e finanziaria delle persone assicurate e del datore di lavoro. Resta riservato l'art. 86a LPP sulla comunicazione di dati.

6. Disposizioni finali

I comunicati della Fondazione vengono effettuati nel foglio ufficiale svizzero di commercio. Il Consiglio di fondazione può stabilire altri organi di pubblicazione.

Il presente regolamento sostituisce tutti i regolamenti organizzativi della Fondazione emanati sino ad ora ed entra in vigore in data 11 giugno 2008.

Il Consiglio di fondazione può cambiare in ogni momento il presente regolamento nel rispetto della legge e dello Statuto di Fondazione. I cambiamenti sono da sottoporre all'Autorità di vigilanza per conoscenza.

Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800
Fax +41 61 285 90 73
seviziocliente la@baloise.ch

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

350.1079i 6.11 pdf